



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 66/25

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37674 del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra
XX nata il XX a Foggia (c.f. XX), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
Russo (C.F. RSSGNN74A21D643A – pec
avvocatorussogiovanni@pecstudio.it), elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Foggia alla p.zza Padre Pio n. 68,

CONTRO

INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola
Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale
dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti all'udienza dell'11 marzo 2025

FATTO

Con ricorso depositato in data 29 agosto 2024, la ricorrente, dipendente
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia riferiva che
in data XX, veniva riconosciuta inabile al 100%.

Tuttavia, a seguito di revisione sanitaria, effettuata in data XX il Centro
Medico legale INPS foggiano la riconosceva invalida nella misura del 67% in

	virtù delle seguenti patologie: <i>“esiti di mastectomia bilaterale profilattica per</i>	
	<i>ca della mammella già chemio e radiotrattata, esiti di isterectomia totale con</i>	
	<i>annessiectomia bilaterale profilattica, ca uroteliale papillare della vescica ”.</i>	
	Il mutato quadro del grado invalidante ha comportato il venir meno del	
	beneficio di cui all’art. 80, comma 3, L. 388/2000	
	Rappresentava di aver presentato, in data XX, domanda all’INPS per il	
	riconoscimento del sopra indicato beneficio, senza ottenere alcuna risposta.	
	Nel richiamare, infine, la giurisprudenza affermativa della giurisdizione di	
	questa Corte, ha chiesto di accertare e dichiarare, previa CTU, la sussistenza	
	di un grado di invalidità superiore al 74%.	
	Si è costituita l’INPS che ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità della	
	domanda in quanto il riconoscimento del beneficio avverrebbe solo a seguito	
	del collocamento a riposto e della liquidazione del trattamento di quiescenza	
	e, inoltre, l’infondatezza del ricorso.	
	all’udienza dell’11 marzo 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.	
	Il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza.	
	DIRITTO	
	Ritiene questo giudice che il ricorso non può trovare accoglimento.	
	Infatti la ricorrente si è limitata ad esporre i fatti oggetto di causa, dando	
	contezza del verbale della competente commissione sanitaria che ha	
	proceduto, in sede di revisione, a rideterminare <i>in peius</i> il grado di invalidità	
	sofferta, senza, tuttavia, indicare in alcun modo i motivi di censura della	
	valutazione effettuata.	
	Il ricorso si sostanzia, quindi, in una mera sintetica elencazione di fatti, senza	
	2	

alcun vaglio critico da sottoporre all'attenzione di questo Giudice.

Per inciso, poi, va sottolineato che la commissione ha dato atto della remissione in corso delle patologie sofferte dalla ricorrente con una succinta motivazione che, in realtà, dà contezza della situazione in atto e che non è stata in alcun modo censurata dal ricorrente.

Infatti, dopo aver evidenziato i fatti, il ricorrente ha semplicemente chiesto che venga accertato il presunto vantato diritto di cui è causa.

Tuttavia questo Giudice non può essere considerato un organo amministrativo di seconda istanza, ma in questa sede deve essere chiamato a valutare eventuali profili critici del procedimento adottato che, nel caso di specie non vengono in alcun modo sollevati.

Non può essere ritenuto assolto, quindi, l'onere probatorio in capo al
ricorrente che non ha argomentato in maniera compiuta e scientifica i motivi
per i quali l'invalidità debba essere considerata superiore al 74%.

In conclusione, poi, con riferimento alla richiesta CTU va data continuità al principio secondo il quale *“Né la carenza dell'impianto probatorio potrebbe essere compensata tramite consulenza tecnica d'ufficio, stante il principio della domanda e di disponibilità delle fonti di prova. La C.T.U. è, infatti, non è una prova vera e propria (cfr. Cass. n. 996/1999), bensì un mezzo istruttorio, nonché uno strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. n.3351/1987). Come già rilevato anche dalla giurisprudenza di questa corte (Sez. Giur. Calabria, n. 14/2022), la C.T.U. non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere la*

	<i>pretesa (cfr., altresì, Cass., n. 4755/1999).” (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz.</i>	
	<i>Liguria, 11 marzo 2022, n.30).</i>	
	Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.	
	Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 17/03/2025	
	L’ Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata in segreteria il 17/03/2025 IL GIUDICE	
	L’ Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	4	

[illegible]